COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.7.2005
COM(2005)276 definitivo

2005/0127(COD)
2005/0128(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale

{SEC(2005)848}

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

Motivazione della proposta

La contraffazione e la pirateria e, più in generale, le violazioni della proprietà intellettuale, costituiscono un fenomeno in costante crescita che attualmente assume una dimensione internazionale e rappresentano una seria minaccia per le economie nazionali e gli Stati. Le disparità nei regimi nazionali per quanto riguarda le sanzioni, oltre a nuocere al corretto funzionamento del mercato interno, rendono difficile condurre una lotta efficace contro la contraffazione e la pirateria. Oltre alle conseguenze economiche e sociali che comportano, la contraffazione e la pirateria sollevano anche problemi con riguardo alla tutela dei consumatori, in particolare quando sono in gioco la salute e la sicurezza pubblica. Lo sviluppo dell'uso di Internet permette una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata. Questo fenomeno risulta infine sempre più legato alla criminalità organizzata. La lotta contro questo fenomeno è dunque di fondamentale importanza per la Comunità. Infatti, la contraffazione e la pirateria sono divenute attività lucrative alla stregua di altre attività criminali organizzate su grande scala come il traffico illecito di stupefacenti. Infatti, potenzialmente si possono ricavare profitti elevati senza incorrere in sanzioni giuridiche rilevanti. Pertanto, alcune disposizioni penali di rafforzamento e miglioramento della lotta alla contraffazione e alla pirateria devono integrare la direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. In aggiunta alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso di natura civile ed amministrativa previsti ai sensi della direttiva 2004/48/CE, anche le sanzioni penali costituiscono, ove opportuno, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[1].

Con l'entrata in vigore dell'accordo sugli ADPIC, che prevede alcune disposizioni minime per quanto riguarda i mezzi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio, è stato realizzato un principio di armonizzazione. Tali mezzi comprendono l'attuazione di procedimenti penali e di sanzioni penali, ma la situazione giuridica nella Comunità rende tuttora evidente l'esistenza di grandi disparità che non permettono ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di beneficiare di un livello di tutela equivalente su tutto il territorio della Comunità. Per quanto riguarda le sanzioni penali esistono differenze notevoli, in particolare per quanto riguarda il livello delle pene previste dalle normative nazionali.

In termini di impatto sui diritti fondamentali occorre sottolineare che questa iniziativa ha come oggetto diretto l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che "la proprietà intellettuale è protetta"; in tal senso essa opera mediante il ravvicinamento delle normative, rispettando le tradizioni e i vari ordinamenti giuridici degli Stati membri e gli altri diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta. La natura delle sanzioni è stata scelta in funzione della gravità dei vari comportamenti punibili, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta secondo il quale l'intensità delle pene non dev'essere sproporzionata rispetto al reato.

Dato che l'obiettivo perseguito può essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato.

---

[1] Il considerando 28 della direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 stabilisce che «in aggiunta alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso di natura civile ed amministrativa previsti ai sensi della presente direttiva anche le sanzioni penali costituiscono, nei casi appropriati, un mezzo per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale».

Una decisione quadro dovrà integrare il dispositivo nelle materie di cui al titolo VI del trattato.

Contenuto della proposta

Articolo 1

Il presente articolo definisce l'oggetto e il campo d'applicazione della direttiva. Si tratta delle misure penali necessarie per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Come per la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l'espressione «diritti di proprietà intellettuale» riguarda tutti i diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, come per l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea secondo cui «la proprietà intellettuale è protetta», il campo d'applicazione della protezione penale è orizzontale.

La norma è applicabile a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale prevista dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale degli Stati membri, come la direttiva 2004/48/CE. La dichiarazione 2005/295/CE della Commissione relativa all'articolo 2 della direttiva 2004/48/CE stabilisce un elenco di tali diritti[2]. Essa si applica fatte salve le disposizioni più severe previste negli Stati membri.

Articolo 2

Tale articolo definisce la nozione di persona giuridica come prevista dalla direttiva.

Articolo 3

Si tratta di un articolo che impone agli Stati membri di qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale qualora sia stato commesso su scala commerciale. L'articolo riguarda anche il tentativo, la complicità e l'incitamento. Il criterio della scala commerciale è stato ripreso dall'articolo 61 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio (Accordo sugli ADPIC), concluso il 15 aprile 1994, che vincola tutti i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'articolo 61 dell'accordo ADPIC stabilisce che «i membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per violazioni di corrispondente gravità. Ove opportuno, i possibili provvedimenti comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti che costituiscono la violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nell'esecuzione del reato. I membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale».

Il reato dev'essere intenzionale, occorre cioè che l'atto sia commesso deliberatamente, sia che si tratti di una violazione della proprietà intellettuale sia che si tratti di un tentativo, di una complicità o di un incitamento. Ciò non rimette in discussione i regimi di responsabilità specifici stabiliti, come il regime di responsabilità dei prestatori di servizio Internet previsto a norma degli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico[3].

Articolo 4

[2] GU L 94 del 13.4.2005, pag. 37.

[3] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

Tale articolo riguarda le sanzioni. Oltre alla reclusione per le persone fisiche, esso prevede una serie di sanzioni che vanno applicate sia nei confronti delle persone fisiche che di quelle giuridiche: si tratta delle ammende e della confisca dei beni che appartengono alla persona condannata, sia che si tratti di merci controverse sia che si tratti di materiali, strumenti o supporti che sono serviti principalmente alla fabbricazione o alla distribuzione delle merci in questione. Sono previste altre sanzioni per particolari casi: la distruzione delle merci controverse e dei beni che sono serviti principalmente alla fabbricazione delle merci di cui trattasi e la chiusura totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento o dell'esercizio commerciale in cui principalmente è stata commessa la violazione. Inoltre, è previsto il divieto permanente o temporaneo dell'esercizio di attività commerciali, la possibilità di messa sotto controllo giudiziario o liquidazione giudiziaria e il divieto d'accesso all'aiuto e alle sovvenzioni pubbliche. Infine, è prevista la pubblicazione delle decisioni giudiziarie. Tale possibilità costituisce un elemento di dissuasione e può servire inoltre come mezzo d'informazione sia per gli aventi diritto che per il pubblico in generale.

Articolo 5

Il presente articolo riguarda le misure di recepimento della direttiva nell'ordinamento interno degli Stati membri. Il termine di recepimento di diciotto mesi è lo stesso previsto per altre direttive.

Articolo 6

Il presente articolo prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, conformemente all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 7

Il presente articolo prevede che gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

2005/0127(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

visto il parere del Comitato delle regioni[6],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[7],

(1) Sul piano internazionale, gli Stati membri e la Comunità, per le questioni che rientrano nella sua competenza, sono vincolati dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano il commercio («l'accordo sugli ADPIC»), approvato dalla Comunità nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, con la decisione 94/800/CE del Consiglio[8]. L'accordo sugli ADPIC contiene in particolare alcune disposizioni penali che costituiscono norme comuni applicabili sul piano internazionale, ma le disparità tra Stati membri restano tuttavia troppo rilevanti e non permettono di combattere efficacemente le violazioni della proprietà intellettuale, in particolare per quanto riguarda le manifestazioni più gravi. Questo comporta una perdita di fiducia degli ambienti economici nell'ambito del mercato interno e, di conseguenza, una riduzione degli investimenti nell'innovazione e nella creazione.

(2) La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[9] prevede misure, procedure e mezzi di ricorso di natura civile e amministrativa. Alcune disposizioni penali sufficientemente dissuasive e applicabili su tutto il territorio della Comunità devono integrare le disposizioni di questa direttiva.

(3) La presente direttiva non rimette in discussione i regimi di responsabilità dei prestatori del servizio Internet previsti agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE sul

---

4 GU C del …, pag. ….
5 GU C del …, pag. ….
6 GU C del …, pag. ….
7 GU C del …, pag. ….
8 GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.
9 GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

commercio elettronico[10].

(4) Dato che l'obiettivo dell'azione prevista non può essere attuato sufficientemente dagli Stati membri e quindi può essere meglio attuato a livello comunitario, la Comunità può adottare alcune misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, come stabilito al suddetto articolo, la presente direttiva non va oltre ciò che è necessario per conseguire tale obiettivo.

(5) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto della proprietà intellettuale conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, di tale carta.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione

La presente direttiva stabilisce le misure penali necessarie per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Tali misure si applicano ai diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale degli Stati membri.

Articolo 2
Definizione

Ai fini della presente direttiva si intende per «persona giuridica» qualsiasi soggetto giuridico con tale status conformemente al diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati e di qualsiasi altro ente pubblico che agisca nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri pubblici, e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3
Reati

Gli Stati membri provvedono a qualificare penalmente ogni violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale e il relativo tentativo nonché la complicità e l'incitamento.

Articolo 4
Sanzioni

1. Per i reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri prevedono le sanzioni seguenti:

a) per le persone fisiche, pene restrittive della libertà;

[10] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

b) per le persone fisiche e giuridiche:

i) ammende,

ii) confisca dell'oggetto, degli strumenti e dei prodotti originati dai reati, o di beni il cui valore corrisponde a questi prodotti.

2. Per i reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri prevedono che le seguenti sanzioni siano inoltre applicabili nei casi opportuni:

a) la distruzione dei beni che causano una violazione del diritto di proprietà intellettuale;

b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento principalmente usato per commettere la violazione in questione;

c) l'interdizione permanente o temporanea di esercitare attività commerciali;

d) il controllo giudiziario;

e) la liquidazione giudiziaria;

f) il divieto di accedere a sovvenzioni e aiuti pubblici ;

g) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.

Articolo 5
Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di…….[diciotto mesi dalla data di adozione della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

RELAZIONE

Motivazione della proposta

Le violazioni della proprietà intellettuale costituiscono al giorno d'oggi un fenomeno particolarmente preoccupante, a volte collegato alla criminalità organizzata. Attualmente siamo di fronte a veri e propri traffici transnazionali di beni che violano la proprietà intellettuale e che comprendono: la produzione illecita di merci contraffatte, il trasferimento dalle zone di produzione verso le zone di consumo nell'ambito delle reti organizzate e quindi la vendita degli stock illeciti e il riciclaggio dei proventi.

Per lottare efficacemente contro i fenomeni di violazione della proprietà intellettuale, occorre integrare la direttiva …/…/CE con misure di ravvicinamento delle legislazioni penali e di cooperazione adottate in applicazione del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

Pertanto, la presente proposta di decisione quadro ha lo scopo di rafforzare le misure di diritto penale volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri riguardanti le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, e di facilitare e incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri per reprimere tali reati.

In termini di impatto sui diritti fondamentali occorre sottolineare che questa iniziativa ha come oggetto diretto l'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce che "la proprietà intellettuale è protetta"; in tal senso essa opera il ravvicinamento delle normative, rispettando le tradizioni e i vari ordinamenti giuridici degli Stati membri e gli altri diritti fondamentali nonché i principi riconosciuti dalla Carta. Il livello delle sanzioni è stato scelto in funzione della gravità dei vari comportamenti punibili, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta secondo il quale l'intensità delle sanzioni non dev'essere sproporzionata rispetto al reato.

Contenuto della proposta

Articolo 1 – Oggetto

Il primo articolo precisa l'oggetto del testo, che è quello di integrare la direttiva 200/…/CE con disposizioni penali complementari a quelle già contenute in tale direttiva.

Articolo 2 – Livello delle sanzioni

Il presente articolo riguarda il livello delle sanzioni penali: i reati devono essere punibili con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione, quando sono stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale o quando comportano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. È stata fissata la soglia di 4 anni di reclusione in quanto corrisponde generalmente al criterio preso in considerazione per qualificare un reato come grave. Tale soglia è stata fissata nell'ambito dell'azione comune 98/733/GAI, con la proposta di decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata [COM(2005)6 definitivoe nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. Per le persone fisiche o giuridiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 della direttiva …/…/CE, le sanzioni comprendono ammende penali o non penali di un massimo di almeno 100 000 euro per i casi meno gravi e di un massimo di almeno 300 000 euro per i casi in cui si tratti di reati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale e per quelli che comportano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone. Questa circostanza deve poter essere presa in considerazione

quando il rischio si verifica anche se il prodotto pericoloso non ha ancora provocato danni.

La nozione di rischio per la salute o la sicurezza delle persone riguarda il caso in cui il prodotto contraffatto immesso sul mercato espone direttamente gli altri al rischio di malattia o di incidente. In caso di rischio che possa comportare gravi conseguenze come il decesso, o un'infermità, devono poter essere inflitte pene più severe.

Articolo 3 – Ampi poteri di confisca

Il presente articolo prevede la confisca, totale o parziale, dei beni appartenenti a una persona condannata per reati commessi nelle circostanze di cui all'articolo 2. La formulazione si riporta all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato[11].

Articolo 4 – Squadre investigative comuni

La decisione quadro del 13 giugno 2002[12], fornisce il quadro necessario all'istituzione di squadre investigative comuni. Per facilitare le indagini penali relative a violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, gli Stati membri devono permettere ai titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati o ai loro rappresentanti e agli esperti di dare il loro contributo alle indagini condotte da tali squadre. Infatti, le indagini sono molto difficili da portare avanti in questo settore e spesso è indispensabile ottenere una partecipazione attiva delle vittime, dei rappresentanti del titolare del diritto di proprietà intellettuale o di esperti per procedere agli accertamenti, in particolare per stabilire la contraffazione dei prodotti. Gli Stati membri dispongono al riguardo di un'ampia discrezionalità.

Articolo 5 – Competenza e coordinamento dei procedimenti

Il paragrafo 1 prevede che gli Stati membri assicurino la loro competenza per perseguire e giudicare i reati quando vengono commessi, del tutto o in parte, sui propri territori.

Il paragrafo 2 ha come fine l'agevolazione della soluzione dei conflitti di competenza tra Stati membri. Pertanto, gli Stati membri dovranno cooperare per decidere quale tra di essi perseguirà gli autori del reato, nel caso in cui un reato rientri nella competenza di vari Stati membri e che ognuno di questi Stati possa validamente avviare procedimenti in base agli stessi fatti, al fine di accentrare, ove possibile, i procedimenti in un solo Stato membro. A tal fine gli Stati membri si rivolgeranno eventualmente a Eurojust, istituito con la decisione del 28 febbraio 2002[13].

Il paragrafo 3 stabilisce una serie di criteri ai fini dell'applicazione del paragrafo 2.

Articolo 6 – Avvio dell'azione penale

Il presente articolo è diretto a fare in modo che le indagini o i procedimenti penali concernenti i reati in materia di contraffazione e di pirateria non dipendano dalla dichiarazione o dall' accusa proveniente da una vittima del reato, almeno nel caso in cui i fatti siano stati commessi nel territorio dello Stato membro.

Articolo 7 – Attuazione

---

11 GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

12 GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

13 Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

L’articolo 7 riguarda l’attuazione e il monitoraggio della presente decisione quadro.

Articolo 8 – Entrata in vigore

L’articolo 8 stabilisce che la decisione quadro entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2005/0128(CNS)

Proposta di

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione delle violazioni della proprietà intellettuale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 31 e 34 paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione[14],

visto il parere del Parlamento europeo[15],

considerando quanto segue:

(1) Il Libro verde sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno presentato dalla Commissione il 15 ottobre 1998 ha constatato che la contraffazione e la pirateria sono divenuti un fenomeno di dimensioni mondiali che ha ripercussioni importanti sul piano economico e sociale e in termini di protezione dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza pubbliche. Un piano d'azione è stato elaborato sul seguito del Libro verde ed è stato inserito nella Comunicazione sullo stesso soggetto che la Commissione ha indirizzato al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale il 30 novembre 2000[16].

(2) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003, nelle sue conclusioni, ha invitato la Commissione e gli Stati membri a migliorare lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale adottando misure contro la contraffazione e la pirateria.

(3) Il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato[17] e la decisione quadro del… relativa alla lotta contro la criminalità organizzata[18].

(4) La direttiva …/…/CE del…del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto concerne la definizione dei reati e il tipo di sanzioni irrogabili.

(5) Per integrare le disposizioni della direttiva …/…/CE, occorre in particolare effettuare un ravvicinamento del livello delle pene nei confronti delle persone fisiche e giuridiche

---

14 GU C del , pag. .
15 GU C del , pag. .
16 COM(2000)789 definitivo.
17 GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.
18 GU L …

che hanno commesso tali reati o ne sono responsabili. Tale ravvicinamento deve riguardare la pena della reclusione, le ammende e la confisca.

(6) Occorre prevedere disposizioni che siano finalizzate ad agevolare le indagini penali. Gli Stati membri devono prevedere che i titolari del diritto di proprietà intellettuale interessati o i loro rappresentanti e gli esperti possano contribuire alle indagini condotte da squadre investigative comuni.

(7) Occorre fissare norme di competenza e di coordinamento dei procedimenti per garantire che i reati di cui alla direttiva …/…/CE possano essere oggetto di procedimenti efficaci, in particolare quando i reati rientrano nella competenza di più di uno Stato membro e ognuno di questi Stati può validamente avviare procedimenti sulla base degli stessi fatti.

(8) Per facilitare le indagini o i procedimenti penali riguardanti i reati previsti alla direttiva …/…/CE, questi non devono dipendere dalla dichiarazione o dall'accusa proveniente da una vittima del reato.

(9) Dato che gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere attuati sufficientemente dagli Stati membri, individualmente, ma possono essere attuati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare alcune misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità come stabilito nel suddetto articolo, la presente decisione quadro non va oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

(10) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali riconosciuti in particolare con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1
Oggetto

La presente decisione quadro integra le disposizioni della direttiva …/…/CE, con alcune modalità sulle sanzioni e sulle misure di cooperazione giudiziaria.

Articolo 2
Livello delle sanzioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurarsi che le persone fisiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 della direttiva …/…/CE siano punibili con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione, quando tali reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro… sulla lotta contro la criminalità organizzata e nel caso in cui tali reati comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurarsi che le persone fisiche o giuridiche responsabili dei reati di cui all'articolo 3 della direttiva …/…/CE siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono

ammende penali o non penali :

a) di un massimo di almeno 100 000 euro per i casi meno gravi;

b) di un massimo di almeno 300 000 euro per i casi menzionati al paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'applicazione di pene più gravi, in particolare in caso di rischio di decesso o di infermità.

Articolo 3
Ampi poteri di confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a permettere la confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona fisica o giuridica condannata conformemente alle disposizioni previste all'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reati[19], quantomeno quando i reati siano stati commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro.… sulla lotta contro la criminalità organizzata e nel caso in cui tali reati comportino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone.

Articolo 4
Squadre investigative comuni

Gli Stati membri assicurano che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale interessati o i loro rappresentanti e gli esperti possano contribuire alle inchieste condotte dalle squadre investigative comuni su violazioni di cui all'articolo 3 della direttiva …/…/CE.

Articolo 5
Competenza e coordinamento dei procedimenti

1. Ciascuno Stato membro assicura che la propria competenza copra almeno i casi in cui una violazione di cui all'articolo 3 della direttiva …/…/CE sia stata commessa del tutto o in parte sul proprio territorio.

2. Nel caso in cui una violazione prevista all'articolo 3 della direttiva …/…/CE rientri nella competenza di vari Stati membri e qualora ognuno di questi Stati possa validamente avviare procedimenti in base agli stessi fatti, gli Stati membri interessati cooperano per decidere quale tra di essi perseguirà gli autori della violazione al fine di accentrare, ove possibile, i procedimenti in un solo Stato membro.

   A tal fine gli Stati membri si rivolgeranno, eventualmente a Eurojust.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, vengono esaminati successivamente i seguenti elementi di collegamento:

   (a) lo Stato membro sul cui territorio sono stati commessi i fatti;

[19] GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.

(b) lo Stato membro di cui è cittadino o in cui risiede l'autore del reato;

(c) lo Stato membro sul cui territorio ha sede la persona giuridica per conto della quale il reato è stato commesso;

(d) lo Stato membro sul cui territorio la vittima è domiciliata o ha la sua sede;

(e) lo Stato membro sul cui territorio è stato trovato l'autore.

Articolo 6
Avvio dell'azione penale

Gli Stati membri si assicurano che la possibilità di avviare indagini o procedimenti penali riguardanti i reati di cui all'articolo 3 della direttiva …/…/CE non dipenda dalla dichiarazione o dall'accusa proveniente da una vittima del reato, quantomeno nel caso in cui i fatti siano stati commessi nel territorio dello Stato membro.

Articolo 7
Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il …

2. Entro la suddetta data gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio ed alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nel diritto nazionale gli obblighi derivanti dalla presente decisione quadro.

3. Sulla base di una relazione elaborata a partire da tali informazioni e di un rapporto scritto della Commissione, il Consiglio verifica entro il 31 dicembre … se gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 8
Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente